

VDG SAL DECENTRAMENTO  
2^ CIRCOSCRIZIONE  
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 4/11

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

**24 GENNAIO 2011**

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **24 GENNAIO 2011** alle ore **18.45** sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA , i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni - LOTITO Vito - MONACO Claudio – MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio – POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 21 Consiglieri.

Risultano assenti n. 4 Consiglieri: GENTILE Vito - LUPI Maurizio.- RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAMERA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 – PARERE – VARIANTE PARZIALE N. 243 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ARTICOLO 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE (N.U.E.A). FASCE DI RISPETTO.

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. VARIANTE PARZIALE N. 243 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ARTICOLO 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE (N.U.E.A.). FASCE DI RISPETTO.

Il Presidente della Circoscrizione 2 Andrea STARA di concerto con il Coordinatore della II Commissione Giancarlo CHIUSANO riferisce:

La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, con nota del 16 dicembre 2010 assunta al protocollo il 16 dicembre 2010 prot. T01.004/1-14984, ha chiesto alla Circoscrizione l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli art. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2010 07297/009 avente per oggetto "Variante parziale n. 243 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R., concernente l'articolo 30 delle norme Urbanistico-Edilizie di attuazione (N.U.E.A.). Fasce di rispetto".

Il vigente Piano Regolatore disciplina all'articolo 30 delle N.U.E.A. le "Fasce di Rispetto" individuate nell'Allegato Tecnico n. 7, riprendendo i limiti minimi previsti dal D.M. 1404/1968, con l'aggiunta della fascia di 150 metri per la tangenziale (lato nord) e di 10 metri per le strade collinari pubbliche (articolo 23 comma 4, delle N.U.E.A.).

La norma citata richiama, inoltre, le prescrizioni del D.P.R. 753/1980 relativamente alle fasce di rispetto ferroviarie (pari a 30 metri) e per la Cremagliera di Sassi-Superga (pari a 6 metri) e fa salve le prescrizioni delle leggi di settore per le aree o zone di rispetto non espressamente richiamate.

Il quadro normativo delineato dal P.R.G. in tema di fasce di rispetto è completato con le previsioni di cui all'articolo 23 delle N.U.E.A. che riguarda le "aree per la viabilità", sia esistenti che in progetto, individuate nelle Tavole di Azzonamento, viabilità e viabilità collinare del P.R.G., nonché all'articolo 8 delle N.U.E.A. "Aree normative" che indica le destinazioni d'uso ammesse.

Con le varianti al P.R.G. n. 66 e n. 113, di razionalizzazione e valorizzazione di beni immobiliari di proprietà della Città per la successiva alienazione, sono state modificate, tra le altre, le destinazioni urbanistiche di due immobili siti in strada Alta di Mongreno n. 343 e strada Superga n. 47 da Servizi pubblici a Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po. Un terzo immobile, con la stessa destinazione urbanistica, sito in strada Traforo del Pino (Villa Capriglio), non è stato oggetto di variante, ma fa parte degli immobili da alienare.

I tre immobili sopra descritti sono, almeno in parte, compresi in fascia di rispetto stradale e gli eventuali acquirenti dei beni in alienazione non potrebbero cambiare l'attuale destinazione

d'uso (a servizi) a favore della residenza, prevista per la zona a verde privato con preesistenze edilizie dalle norme del P.R.G..

L'esame della normativa sopra richiamata evidenzia che, nel territorio torinese, gli immobili inclusi nelle fasce di rispetto si trovano in una situazione molto limitativa relativamente agli interventi ammissibili.

Pertanto, al fine di consentire il cambio di destinazione d'uso negli edifici compresi in fasce di rispetto, anche in adeguamento alle normative nazionali e statali che non prevedono il divieto di cambiare detta destinazione, si ritiene, con il provvedimento in oggetto, di apportare la seguente modifica normativa alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R.:

- all'articolo 30 comma 3 delle N.U.E.A., dopo le parole "restauro e risanamento conservativo" eliminare le parole "senza cambio di destinazione d'uso" ed aggiungere le seguenti parole: "salvo specifiche norme di settore più restrittive".

In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2008) inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

Sulla base di quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fanno divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene pertanto che la variante non richieda l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il provvedimento che ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, non ha effetti sulla dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.

Si propone pertanto di approvare la proposta di deliberazione, citata in premessa, avente per oggetto "Variante parziale n. 243 al p.r.g., ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R., concernente l'articolo 30 delle norme Urbanistico-Edilizie di attuazione (N.U.E.A.). Fasce di rispetto".

Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione della II<sup>a</sup> Commissione congiunta con la Circoscrizione IX<sup>a</sup> nella riunione tenutasi in data 18 gennaio 2011.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale (n. mecc.96 06050/49 ) del 21 ottobre 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circostrizionali e all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all' art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.n. 267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

favorevole sulla regolarità tecnica;

## PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2010 07297/009 avente per oggetto "Variante parziale n. 243 al p.r.g., ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R., concernente l'articolo 30 delle norme Urbanistico-Edilizie di attuazione (N.U.E.A.). Fasce di rispetto"

## OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione 2<sup>a</sup> Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.

Risulta assente, dall'aula al momento della votazione, il Consigliere: SPRIANO Paolo

Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	20
VOTANTI	18
VOTI FAVOREVOLI	18
VOTI CONTRARI	//
ASTENUTI	2 (BOTTIGLIERI Giorgio – RINALDI Mario)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2<sup>a</sup> ALL'UNANIMITA'  
DELIBERA

Di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2010 07297/009 avente per oggetto "Variante parziale n. 243 al p.r.g., ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R., concernente l'articolo 30 delle norme Urbanistico-Edilizie di attuazione (N.U.E.A.). Fasce di rispetto"

